ALLEGATO 1

Trasmettiamo per conto della società Soldà Alfeo & C. S.n.c. le osservazioni alla 2° variante al P.A.T. (delibera C.C. n. 27 del 30/09/2019).
Porgiamo i migliori saluti

Segreteria Avv. Guido Sartorato

Studio Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati
Viale F.lli Cairoli n . 15 - 31100 Treviso
E-mail: studiolegale@avvassborella.it
telefono: 0422432700 - fax: 0422433020

Codice fiscale e P. IVA 01959770262

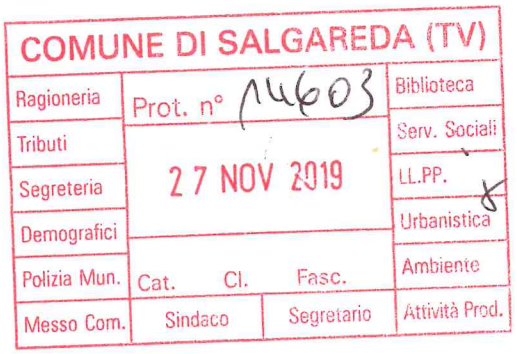

Soldà Alfeo e C. snc
PRODOTTI PETROLIFERI - GESTIONI - SERVIZI
Via Postumia Ovest 129 31048 Olmi (TV) **Tel. 0422 899042**
Fax 0422 892438 - P.iva/c.f.: 01770510260 Reg.Impr. TV n° 19314
Aut UTF TV N. 15843 del 09/12/1968 Cod. Az. IT00TVY00152 IT00TVB00067H
E-mail: info@grupposolda.it www.grupposolda.it

All'Ill.mo Signor
Sindaco del Comune di
<u>Salgareda (TV)</u>

Oggetto: Osservazioni 2° variante al P.A.T. (delibera Consiglio Comunale n.27 del 30 settembre 2019)

La sottoscritta Soldà Alfeo & C. S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore SOLDA' ROBERTO, nato a Treviso il 18/03/1954 C.F.: SLDRRT54C18L407X, con sede in Olmi di San Biagio di Callalta (TV) Via Postumia Ovest 129, in qualità di proprietaria del terreno così catastalmente censito:
- N.C.T. Fg. 6 - M.li 95-253-601-719-754-756-758;
- N.C.E.U. Fg. 6 - M.li 94-515 Sub. 3 - 570 Sub. 7.

PREMESSO

- Che l'area in proprietà ricade in ZTO4, così come classificata dalla variante n. 3 del P.I., che ha individuato le aree compatibili a ricevere nuovi impianti di distribuzione di carburanti;
- Che l'istanza del permesso a costruire per la realizzazione dell'impianto era già stata presentata in data 30 maggio 2016 (prot. n. 5124) ed era stata accolta favorevolmente con nota del Comune del 25 novembre 2016;
- Che al ritiro del permesso a costruire risulta d'ostacolo l'entrata in vigore della variante 3 del piano degli Interventi ed in particolare dell'art. 57.2 delle N.T.O. che, pur ammettendo la localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti in Z.T.O.E "*ambiti agricoli di concessione naturalistica*" ove ricade l'area interessata all'intervento, ne limita la tipologia ai soli impianti a "*chiosco*", mentre la richiedente ha richiesto di realizzare un impianto di distribuzione di carburante di servizio;
- Che tale limitazione risulta illegittima in quanto la tipologia a "*chiosco*" rappresenta una tipologia obsoleta che il legislatore Veneto non consente più;
- Che in ogni caso la Regione ancor prima di vietare la tipologia a "*chiosco*" ha impartito ai Comune i criteri per disciplinare la localizzazione di nuovi impianti nel territorio, prevedendo che nelle zone E sia possibile realizzare comunque solo impianti di distribuzione e di servizio alle persone (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) ed all'automezzo (deposito olio lubrificante, granaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili);
- Che pertanto si è richiesto con istanza depositata in data 06.11.2019 di procedere alla correzione dell'errore presente nello strumento urbanistico comunale;

- Che in attesa di ricevere una risposta si rende opportuno presentare un'osservazione alla 2°veriante al

Soldà Alfeo e C. snc
PRODOTTI PETROLIFERI - GESTIONI - SERVIZI
Via Posturnia Ovest 129 31048 Olmi (TV) Tel. 0422 899042
Fax 0422 892438 P.iva/c.f. 01770840260 Reg.Imp. TV n. 19314
Aut. UTF TV N. 15643 del 09/12/1998 - Cod. Ac. [illegible]
Email info@grupposolda.it www.grupposolda.it

P.A.T. adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30 settembre 2019 in modo tale che l'area in proprietà interessata all'impianto di distribuzione di carburante di servizio ricada all'interno delle area definite di urbanizzazione consolidata per i seguenti

MOTIVI

1) Contraddittorietà e violazione art. 2 della L.R. n. 14/2017

La Relazione tecnica al punto 6.1 definisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata, specificando che l'aggiornamento della delimitazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ha riguardato, tra l'altro, "*l'inserimento delle infrastrutture viarie come da prescrizioni non presenti nel precedente elaborato.*"

Si ritiene che nell'inserire le infrastrutture viarie si sarebbe dovuto ricomprendere anche il terreno interessato dall'impianto di distribuzione, che costituisce a tutti gli effetti un servizio accessorio alla viabilità e la cui domanda di permesso a costruire risulta pendente da anni.

A ciò si aggiunga che lo stesso art. 2, lett. e) della L.R. n. 14/2017 sul "*consumo del suolo*" ricomprende negli ambiti consolidati le infrastrutture alla viabilità già attuate o in fase di attuazione, a cui può essere ricondotta l'area in questione.

Infatti la presentazione dell'istanza di permesso a costruire, ben precedente alla delibera di adozione della 2° variante del P.A.T. di per se è sufficiente a considerare l'impianto in fase di attuazione (definizione ben diversa dalla fase di esecuzione), tanto più se si considera che il titolo edilizio non è stato ancora rilasciato per la presenza di un errore nel P.I., che consentirebbe, in contrasto con la disciplina regionale di settore, di realizzare solo impianti di carburante a "*chiosco*".

Sul punto è stata presentata un'istanza per correzione dell'errore materiale.

Tutto ciò premesso

Chiede

Che l'area già interessata al progetto per realizzare un impianto di distribuzione e di servizio alle persone in fase di attuazione venga inserita in un ambito di urbanizzazione consolidata.

Con osservanza.

San Biagio di Callalta, lì 27.11.2019

Soldà Alfeo & C. S.n.c.